

ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



M

ORIGINALE

89 50 - (2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Opposizione di sostitiva
oggetto

R.G.N. 2763/2014

Composta dagli III. mi Sigg. ri
Magistrati:

Cron. S o

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

Presidente - Rep. e. (,

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

Rei Consigliere - Od.
02/02/2016
PU

Dott. LINA RUBINO

Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO
ha pronunciato la seguente

Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso 2763-2014 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in

ROMA, presso lo studio

dell'avvocato MARTINA FLOCCO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

. contro

2016

_____ e per essa _____

223 in persona della _____

- in qualità di quadro direttivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell '

avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la rappresenta e di fende giusta
procura speciale in calce al controricorso;

_____ , società soggetta all' attività di direzione
e coordinamento di _____ , in persona di _____ ,

Responsabile Contenzioso Esattoriale Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell '
avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso;

— con trori correnti —
nonchè contro

_____ , _____ , _____ , _____ , _____ ;

— intimati —

avverso la sentenza n. 15661/2013 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 16/07/2013, R. G.N. 72538/2010; udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA

AMBROSIO; udito 1 'Avvocato MARINA FLOCCO; udito 1
'Avvocato FABRIZIO GIORGIO SCALETTA per delega; udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigitto
del ricorso;

Alby

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 15661/2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l' opposizione agli atti ex art t. 512 e 617 cod. proc. ci v. con La quale _____ aveva chiesto la revoca parziale del progetto di distribuzione redatto nella procedura esecutiva immobiliare ai suoi danni relativamente all' importo di € 103.365, 93 in favore di _____ (poi _____) , perché carente di titolo esecutivo, nonché con riguardo all' importo di € 494.479, 45 in favore di _____ (di seguito, brevemente, _____) , perché conseguente ad errato calcolo degli interessi. Il Tribunale ha ritenuto che siffatte contestazioni, siccome non risultavano formulate all' udienza fissata per la discussione del progetto di riparto, non potevano essere fatte valere contro il progetto di distribuzione; ha, quindi, revocato la sospensione del progetto di distribuzione nei confronti di _____ e di _____ e compensato le spese tra le parti costituite.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione _____, svolgendo tre motivi .

Hanno resistito con distinti controricorsi _____, quale mandataria e procuratrice di _____ cessionari a del credito, nonché _____

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri creditori intimati.


E' stata depositata memoria da parte del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Op

1 . Il Tribunale premesso che l' opposizione distributiva deve essere proposta al l' udienza per la discussione del piano di riparto, con la conseguenza che il ricorso, presentato prima o dopo, risulta inammissibile, non potendo il G. E. prendere in esame nuove contestazioni formulate tardivamente è pervenuto al rilievo dell' inammissibilità dell' opposizione ex art. 617 cod. proc. ci v. proposta dal _____ avverso il progetto di distribuzione, osservando:

che all' udienza del 18.06.2009, fissata per la discussione del progetto di distribuzione nella procedura esecutiva, il procuratore del debitore aveva contestato il tasso di interesse del 12, applicato dall' I tal fondiario e rilevato alcune inesattezze nel calcolo degli interessi di _____; che, esaminate e risolte dette contestazioni, il G. E. aveva disposto l' istruttoria dando incarico al c. t. u. con appositi quesiti per la rielaborazione del piano di riparto; che alla successiva udienza del 17 . 02 . 2010 il medesimo giudice aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto; che dall' esame dei verbali di udienza prodotti dalle parti non risultava che fossero sorte contestazioni sull' intervento e sul credito di _____ a _____, mentre le contestazioni relative a _____ riguardavano solo "la determinazione del tasso applicato al contratto di mutuo fondiario" , questione risolta a seguito della c. t. u. con l' applicazione di criterio consolidato in giurisprudenza; che, in particolare, tutte le altre questioni relative al computo degli oneri di cambio del mutuo fondiario e l' acquisizione preventiva della provvista in ECU non risultavano essere state



oggetto di contestazione e ricorso ex art. 512 cod. proc. ci v. e risultavano, quindi, inammissibili, perché formulate solo in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. ci v.

1. 1. Con il motivo di ricorsosi denuncia illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto già risolte le questioni oggetto dell' opposizione ex art. 512 cod. proc. ci v. all' udienza del 17 . 02 . 2010 ; violazione o falsa applicazione degli art t . 512 e 617 cod. proc . ci v. , nullità della sentenza per evidente error in procedendo per avere il Giudice ritenuto inammissibile l' opposizione proposta ex art . 617 cod. proc . ci v. sull' erroneo presupposto che fossero state riproposte le medesime contestazioni già risolte in via sortunaria in sede distributiva, che, invece, non erano state affatto risolte. Sostiene il ricorrente che le indicazioni date dal G. E . erano state disattese dal consulente, il quale sarebbe pervenuto all' indicazione di un saldo di € 506. 125, 15 superiore a quello di € 492.719, 79 indicato da _____; che i rilievi formulati all'udienza del 17.02.2010 non erano stati esaminati dal G. E. , che in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. , ess ricorrente si era limitato a precisare contestazioni che, in sede esecutiva, erano state espresse a verbale in modo sommario .

1 . 2 . Con il secondo motivo di ricorso si denuncia illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 cod. proc. ci v. nella parte in cui ha dichiarato l' inammissibilità dell' opposizione sul presupposto che nessuna contestazione fosse stata svolta a verbale del 18 .06.2009 per la posizione

OOF

di _____ a _____, ritenendo di conseguenza tardiva la contestazione stessa; violazione o falsa applicazione degli art. 512 e 617 cod. proc. civ. Al riguardo parte ricorrente deduce di avere chiesto "l'estromissione" di _____ e che quest'ultima «neppure a seguito della notifica del ricorso in traduttivo del presente giudizio» aveva provveduto ad allegare le cartelle esattoriali, di modo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza del titolo esecutivo.

1 . 3 . Con terzo motivo di ricorso si denuncia illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell' art. 627 cod. proc. ci v . , nella parte il cui il Tribunale di Roma ha revocato la sospensione già disposta dal G. E. nella fase cautelare antecedente a quella di merito, nullità della sentenza per evidente vizio di error in procedendo. A parere del ricorrente l' ordinanza di sospensione era irrevocabile ai sensi dell' art. 627 cod. proc. ci v. sino al passaggio in giudicato della sentenza di opposizione, dal momento che non era stata reclamata da nessuno dei creditori ex art. 669 terdecies cod. proc. ci v. .

2 . Relativamente ai primi due motivi di ricorso, va innanzitutto osservato che la ricorrente non pone in discussione l' inquadramento della controversia nell' ambito di quelle distributive ex art. 512 e 617 cod. proc. ci v. , basate - come è noto in seguito alla riforma del 2006,

sull' emanazione di un' ordinanza del giudice dell' esecuzione, pronunciata all' esito di un subprocedimento deformatizzato di definizione della controversia in maniera 'liquida" e, quindi, risolventesi nella pronuncia di un provvedimento, che

OP

certamente costituisce un atto esecutivo riconducibile alla previsione dell' art. 617 cod. proc . ci v. (salvo che, per l' eventuale capo che dispone la sospensione che è invreclamabile)

Senza affrontare il tema che qui non rileva della concorrenza o meno dell ' opposizione di cui all 'art. 615 cod. proc. ci v. e dell ' opposizione di cui all ' art. 512 cod. proc. ci v. merita, comunque, rimarcare che la differenza tra l' una e l' altra forma di opposizione è data dal loro differente oggetto, l' una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art . 512) e l' altra il diritto di procedere all 'esecuzione forzata (art. 615) , dovendosi ricercare l' ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell art. 512 cod. proc. ci v. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. ord. 26 ottobre 2011, n. 22310) .

Inoltre l' attuale formulazione della norma depone nel senso accolto nella decisione impugnata, lasciando chiaramente intendere che l ' opposizione agli atti esecutivi non ha per oggetto direttamente il progetto di distribuzione, bensì l' ordinanza che risolve le contestazioni tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore circa la sussistenza o l' ammontare di uno o più crediti (o circa la sussistenza di cause di prelazione) , sollevate all' udienza di approvazione del progetto. Da ciò consegue che il presupposto per la contestazione del contenuto del progetto è la proposizione di

OP

una contestazione in sede distributiva in modo che l'opposizione agli atti esecutivi è ammessa contro la decisione su tale contestazione, non contro il progetto in sé.

Più esattamente come è stato di recente evidenziato da questa Corte con sentenza n. 1673 del 29.01.2016 si possono verificare due situazioni, e cioè:

che il decidendo sulle contestazioni sorte all'udienza fissata ai sensi dell'art. 596 cod. proc. ci v.

avverso il progetto di divisione, le rigetti e confermi il progetto di distribuzione; e allora ciò che va impugnato ex art. 617 cod. proc. ci v. è ordinanza che approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione; oppure che, decidendo sulle contestazioni, il G. E. le accolga, in tutto o in parte, ovvero ne accolga alcune e ne rigetti altre. In tale eventualità, il giudice dell'esecuzione potrà o redigere contestualmente il progetto di distribuzione che tenga conto di quanto deciso su tutte le contestazioni distributive e approvarlo con la stessa ordinanza (con la conseguenza che si verificherà una situazione processuale analoga alla precedente, nel senso che ciò che andrà, eventualmente, impugnata ex art. 617 cod. proc. ci v. è l'ordinanza che approva e rende esecutivo il progetto) oppure potrà disporre la redazione (da parte dello stesso G. E. o di un suo delegato) di un nuovo progetto di distribuzione, che tenga conto dei criteri dettati con l'ordinanza con la quale ha deciso le contestazioni distributive; e allora se la parte intende contestare i criteri dettati dal G. E. per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli


art. 512 e 617 cod. proc. ci v. , appunto l'ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, sono stati

Residua soltanto un ipotesi in cui l' opposizione potrà essere rivolta avverso il nuovo progetto di distribuzione (o più esattamente contro l' ordinanza che lo rende esecutivo) quando l' opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione. Si vedrà di seguito come il presente ricorso non presenti elementi di specificità per far ritenere che nel caso specifico ricorra siffatta situazione processuale

Altra ipotesi che esula all' evidenza dal caso all' esame in cui si contesta il Inerito del progetto di distribuzione - è quella dell' opposizione ex art . 617 cod. proc. ci v. , con cui si facciano valere eventuali errores in procedendo nella fase prodromi ca alla predisposizione del progetto o della sua approvazione .

2.1. Ciò premesso, i primi due motivi di ricorso risultano, per una parte inammissibili e, per altra, manifestamente infondati .

L' inammissibilità consegue rilievo della mancata specifica indicazione ai sensi dell' art. 366 n. 6 cod. proc. ci v. , degli atti sui quali il ricorso si fonda . Invero, afronte della puntuale verifica contenuta nella decisione impugnata dei contenuti dei «verbali di udienza, prodotti da parte delle parti» e precisamente delle copie dei verbali

dell' udienza fissata dal in data 18. 06.2009 per la discussione del progetto di riparto e dell' udienza del 17 . 02.2010 in cui venne dichiarato esecutivo il progetto stesso (come ri articolato , a seguito delle contestazioni svolte in data 18.06.2009 con l' adeguamento del calcolo degli interessi ai criteri in tema di mutuo fondato) parte ricorrente si limita

a contestare l' esito di tale verifica, senza tuttavia indicare specificamente i documenti posti alla base delle censure; il che secondo l' esegesi della norma di cui al cit. art. 366 n. 6, in comb. disp. con il successivo art. 369 n. 4 , quale costantemente predicata da questa Corte, anche con riguardo agli atti processuali (confr. Cass . Sez. un. 3 novembre 2011, n. 22726) avrebbe richiesto che venissero riportati in ricorso i punti salienti degli atti richiamati a sostegno delle proprie deduzioni e che venisse, altresì, indicata L' esatta allocazione nel fascicolo di parte in cui erano inserite le copie dei suddetti verbali , risultando tali adempimenti assolutamente indispensabili ai fini dell' osservanza della norma indicata.

Invero ai fini dell' autosufficienza del ricorso per cassazione è necessario non solo, in ossequio al principio di specificità, che dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità, ma occorre anche, in forza del disposto del n. 6 dell' art. 366 cod. proc. ci v, che costituisce un corollario di detto principio, la " specifica" indicazione degli atti, anche processuali, e dei documenti posti a fondamento del ricorso al fine di realizzare l 'assoluta precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall ' ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

2.2. La manifesta infondatezza dei medesimi motivi consegue all' evidente tentativo del ricorrente di obliterare il naturale oggetto dell' opposizione distributiva ex art. 617 e 512 cod. proc. ci v. , quale innanzi individuato, introducendovi quest ioni che esulano dall' ambito di quelle suscettibili di evolvere in cognizione piena in base a quanto innanzi precisato.



va, innanzitutto, escluso, sulla base di quanto è dato evincere dalle stesse al legazioni in ricorso, che si trattasse di contestazioni sorte all' udienza del 18.06.2009 in esito alla quale il G. E. dispose la riarticolazione del progetto di riparto; e d' altra parte, se si trattasse di contestazioni sorte in quella sede o che avrebbero dovuto essere proposte in quella sede, e che non erano state risolte o non risolte in conformità con quanto auspicato dall' odierno ricorrente, avrebbe dovuto essere impugnata l' ordinanza con cui il G. E. aveva dettato i criteri per la redazione del nuovo progetto.

Per altro verso la possibilità di assumere quale oggetto dell' opposizione il nuovo progetto di riparto risultava circoscritta alla sola ipotesi in cui fossero rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per sua ri articolazione; fermo rest che una contestazione di tale fatta doveva essere formulata all' udienza del 17 . 02.2010 in cui venne approvato e reso esecutivo il progetto in questione; il che non risulta essersi verificato nel caso specifico.

Valga considerare quanto segue.

2 . 2 . 1 . Con riguardo alla posizione Unicredit, si osserva che il riferimento al doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 cod. proc. ci v. (in cui si sarebbe evidenziato un errore della consulenza, rispetto alle indicazioni fissate dal G. E. in sede di risoluzione delle contestazioni sul tasso di interesse) per un verso, si rivela eccentrico rispetto alla ratio decidendi , fondata sul rilievo dell' inammissibilità delle contestazioni relative agli oneri di cambio fondiario e a II' acquisizione della preventiva provvista in ECU (siccome non introdotte all' udienza di discussione del progetto) , per altro verso, mostra il fianco ad un' ulteriore ragione di inammissibilità. Invero la questione della rispondenza o meno del progetto di riparto

alle indicazioni date dal G. E. al u. in di risoluzione contestazioni (tempestivamente formulate) sui tassi di interesse non risulta oggetto della decisione impugnata, di tal chè sarebbe stato, innanzitutto, onere del ricorrente di allegare e provare non solo siffatta mancata corrispondenza, ma anche che la proposizione della relativa questione era stata proposta (prima) innanzi al successivamente al deposito del "nuovo" progetto e, quindi, (ri) proposta con il ricorso ex art. 617 cod. proc. ci v. (all' uopo non rilevando il mero riferimento a quanto esposto nella memoria ex art . 183 cod.

proc. ci v.) . In ogni caso, risolvendosi la contestazione in un vizio di omessa pronuncia, la questione andava denunciata con

apposito motivo in relazione agli art. 112 e 360 n. 4 cod. proc. ci v. o comunque con univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931) .

2.2. 2 . Per quanto riguarda la posizione di Equi tali a Sud di cui si adduce il mancato deposito del titolo esecutivo anche nella fase di cognizione ordinaria, il problema non è se, in astratto, la contestazione della ritualità dell ' intervento per l' assoluta carenza di qualsiasi titolo (o per la mancanza anche dei presupposti surrogatori di cui all' art . 499 cod. proc . ci v.) possa integrare o meno una controversia distributiva (nel caso che, prima della distribuzione, non sia sorta, sul punto, una specifica controversia, la cui soluzione risultasse indispensabile per lo sviluppo o il prosieguo del processo cfr. Cass n. 7107 del 2015) , quanto piuttosto se in concreto una siffatta contestazione sia stata tempestivamente introdotta, allorché il G. E, aveva considerato anche l ' intervento di Equitalia Sud ai fini della distribuzione della somma ricavata

e fissato l' udienza di discussione del piano di riparto, includendovi anche il credito dell' intervenuta .

Orbene , sotto questo profilo, il ricorrente non oppone alcun significativo elemento alla verifica negativa svolta dal giudice dell' opposizione in ordine alla tempestiva introduzione di una contestazione di tal fatta all' udienza fissata per l' approvazione del progetto; ma si duole piuttosto che il rilievo non sia stato operato dallo stesso giudice, stante il mancato deposito del titolo esecutivo anche nel



giudizio di cognizione piena. Senonchè il rilievo prima ancora che eccentrico rispetto ai contenuti della decisione _si rivela anche manifestamente infondato, giacchè la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla stessa parte intimata, laddove è il ruolo che costituisce il titolo esecutivo (e gli estratti di ruolo una fedele riproduzione) .

In definitiva i primi due motivi, sotto molti versanti, inammissibili, vanno rigettati.

3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse alla decisione sul punto della revocabilità o meno del provvedimento cautelare.

Invero il rigetto dei precedenti motivi comporta il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità del L' opposizione ex art. 617 cod. proc. ci v. , con conseguente superamento del provvedimento cautelare di sospensione e di quello successivo di revoca,

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

avuto riguardo all' attività rispettivamente svolta dalle società contro ricorrenti.


Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua ter, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.800, 00 (di cui € 200, 00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali in favore di _____. e in € 7.800,00 (di cui € 200, 00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali in favore di ____ e, per essa di _____. Ai sensi dell' art. 13 co. 1 quater del d. p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma 2 febbraio 2016

L'ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

IL



PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 5 MAG. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

